


STATUTO ANQUI



associazione
nazionale
quadri
industria

STATUTO ANQUI

STATUTO ANQUI

Via Assarotti, 9 - 10122 Torino
T. 011 5635113 - F. 011 5620362
E-mail: anquito@tin.it - www.anqui.it



associazione
nazionale
quadri
industria

PRESENTAZIONE

Lo Statuto è l'atto costitutivo fondamentale di ogni organizzazione sindacale. Infatti, attraverso il proprio Statuto ciascuna organizzazione formalizza gli scopi della sua costituzione, delinea gli obiettivi da perseguire, stabilisce le proprie strutture, definisce le regole democratiche che presidono al suo funzionamento insieme alle modalità di adesione e di finanziamento.

Lo Statuto ha un suo specifico valore giuridico e ciascun socio, nel momento della sua adesione, ne deve prendere visione per avere consapevolezza dei diritti e dei doveri associativi che con la sua decisione acquisisce. Lo Statuto, tuttavia, non è un corpo immobile. Esso, infatti, è costituito sostanzialmente da due parti.

Quella che riguarda i principi, i valori, gli obiettivi generali che rappresentano i motivi e gli scopi per i quali l'organizzazione è stata costituita, resta saldamente fissata nel tempo.


La parte che riguarda, invece, gli strumenti attraverso i quali l'organizzazione persegue i suoi obiettivi può essere modificata, ammodernata e resa più efficace, attraverso procedure vincolanti ben definite, per renderla più funzionale alle trasformazioni che avvengono nella società e nelle imprese. E sono proprio queste novità che hanno richiesto numerose modifiche alle norme statutarie che erano state scritte nel 1985, dopo il riconoscimento giuridico della categoria dei quadri, in occasione della costituzione dell'Anqui. Le prime modifiche significative del nostro Statuto sono

avvenute solo nel 1999. Fino ad allora, infatti, la vita associativa dei quadri si è svolta prevalentemente all'interno delle aziende e l'impegno dell'organizzazione si è concentrato principalmente nella rappresentanza professionale degli interessi della categoria.


All'inizio del nuovo millennio l'organizzazione ha maturato la convinzione che fosse diventato necessario attrezzarsi per rappresentare direttamente gli interessi dei quadri anche nella contrattazione collettiva, nei rapporti istituzionali e nella società. Da allora è iniziato un graduale percorso di modifiche statutarie che, attraverso le decisioni delle Assemblee Generali succedutesi dal 1999 al 2008, hanno sedimentato le norme contenute nello Statuto che ora viene pubblicato.

La pubblicazione del nostro Statuto risponde a un'esigenza di completezza di informazione nei confronti dei soci, i quali sono resi maggiormente consapevoli del valore della loro adesione, e a un obiettivo di trasparenza nei confronti di tutti i nostri interlocutori. Attraverso la sua massima diffusione pensiamo, inoltre, di fornire a tutti i nostri associati uno strumento utile a una migliore partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione.

Il Presidente
Mario Vigna



Il Segretario Generale
Lamberto Borgogni



INDICE

Pag 8	Art. 1	Denominazione	Pag 19	Art. 14	Giunta Esecutiva
	2	Durata	Pag 20	15	Collegio dei Probiviri
	3	Sede	Pag 21	16	Collegio dei Revisori dei Conti
	4	Finalità		17	Presidente
Pag 9	5	Soci	Pag 22	18	Segretario Generale
Pag 10	6	Incompatibilità	Pag 23	19	Responsabile dell'Informazione e della Stampa
	7	Modalità di adesione		20	Tesoriere
Pag 11	8	Cause e modalità di recesso	Pag 24	21	Gestione amministrativa
	9	Patrimonio		22	Contributi
Pag 12	10	Organi e cariche sociali	Pag 25	23	Modifiche allo Statuto
	11	Assemblea Nazionale		24	Regolamento interno
Pag 16	12	Cariche sociali		25	Scioglimento dell'ANQUI
	13	Consiglio Nazionale			

STATUTO ANQUI

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione Sindacale senza fini di lucro denominata "Associazione Nazionale Quadri Industria" siglabile ANQUI.

ARTICOLO 2

DURATA

L'ANQUI è costituita senza limitazioni di durata. In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, il Patrimonio verrà devoluto sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale Generale Straordinaria.

ARTICOLO 3

SEDE

L'ANQUI ha sede in Torino - Via Assarotti n° 9 e sede secondaria in Torino - Via Chiabrera n° 34.

ARTICOLO 4

FINALITÀ

L'Associazione Nazionale Quadri Industria non ha fini di lucro, è apartitica ed ha lo scopo di perseguire nei confronti delle Istituzioni nazionali ed internazionali, delle Associazioni imprenditoriali, nonché di qualunque altro ente pubblico e privato, l'affermazione dei diritti e la tutela degli interessi contrattuali, professionali, sociali della categoria dei Quadri, dei professional ovvero delle alte professionalità. Per il raggiungimento delle sue finalità, l'ANQUI con le modalità previste dal presente Statuto può decidere

forme di Associazione/Federazione, collaborazione con altre Organizzazioni/Associazioni che perseguono le stesse finalità.

ARTICOLO 5

SOCI

All'Associazione Nazionale Quadri Industria possono aderire singole

Organizzazioni quali:

- 1) Associazioni o Gruppi di Quadri, professional ed alte professionalità, costituiti nell'ambito di una azienda;
- 2) Associazioni o Gruppi di Quadri, professional e alte professionalità costituiti a livello territoriale;
- 3) Associazioni o Gruppi professionali costituiti sia a livello territoriale che a livello nazionale.

Ai fini associativi vengono compresi anche i lavoratori in quiescenza organizzati dalle suddette Organizzazioni.

Le Organizzazioni/Associazioni, al momento dell'adesione mantengono la loro autonomia ed i loro Statuti che non debbono contenere disposizioni in contrasto con il presente Statuto.

Possono inoltre essere accolte adesioni di singoli lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri, professional e delle alte professionalità solo in casi in cui essi siano dipendenti di aziende nelle quali non sono ancora costituiti Associazioni o Gruppi Aziendali o territoriali già associati all'Associazione Nazionale Quadri Industria.

Le adesioni individuali avvengono attraverso il versamento diretto della quota associativa.

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'ANQUI;
- a versare la quota associativa annua.

I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'ANQUI, a partecipare con diritto di voto alle Assemblee Nazionali e ad accedere alle cariche sociali con le modalità previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 6

INCOMPATIBILITÀ

L'adesione all'Associazione Nazionale Quadri Industria è incompatibile con altre adesioni ad Organizzazioni/Associazioni sindacali e professionali. La Giunta Esecutiva in ragione di specifiche e comprovate necessità, può valutare eventuali deroghe.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI ADESIONE

La domanda di adesione all'ANQUI, firmata dal suo legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto alla Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale Quadri Industria; deve essere corredata dello Statuto del richiedente e deve contenere una dichiarazione di accettazione del presente Statuto. Nel caso in cui l'Associazione richiedente non sia fornita di un proprio Statuto, è tenuta ad assumere lo Statuto dell'Associazione Nazionale Quadri Industria per quanto compatibile.

ARTICOLO 8

CAUSE E MODALITÀ DI RECESSO

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa stabilito dal Consiglio Nazionale, trascorsi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (previo avviso al socio moroso a mezzo lettera raccomandata);
- c) per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'ANQUI;
- d) per esclusione a seguito di persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto dal Segretario Generale al socio gli addebiti mossigli, consentendogli facoltà di giustificazione. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'ANQUI almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso contrario i recedenti saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale stabilita. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ANQUI è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici e privati;

- c) dai proventi di iniziative sociali;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da proventi per servizi erogati.

Per il raggiungimento delle finalità associative l'ANQUI potrà acquistare beni immobili, assumere finanziamenti, aprire conti correnti in banca e compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo.

ARTICOLO 10

ORGANI
E CARICHE SOCIALI

Sono organi dell'ANQUI:

- a) l'Assemblea Nazionale dei soci;
- b) il Consiglio Nazionale;

- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono cariche sociali dell'ANQUI:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario Generale;
- c) il Responsabile dell'Informazione e della Stampa;
- d) il Tesoriere.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA
NAZIONALE

11.1 Rappresentanza

All'Assemblea Nazionale hanno diritto di partecipare tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, alle condizioni in appresso specificate. Ciascuna Associazione o Gruppo Aziendale o

territoriale o professionale designerà i suoi rappresentanti presso l'Associazione Nazionale Quadri Industria, secondo il seguente criterio:

- le Associazioni o Gruppi aziendali territoriali e professionali aventi da 1 (uno) a 100 (cento) iscritti hanno diritto a nominare 1 rappresentante con diritto di voto;
- le Associazioni o Gruppi aziendali territoriali e professionali aventi oltre 100 (cento) iscritti hanno diritto a nominare 1 rappresentante con diritto di voto ogni 100 (cento) iscritti o frazione di 100 (cento);
- le Associazioni di "Quadri in quiescenza" aventi da 1 (uno) a 300 (trecento) iscritti o frazione hanno diritto a nominare 1 rappresentante con diritto di voto;
- le Associazioni di "Quadri in quiescenza" aventi oltre 300 (trecento) iscritti hanno diritto a nominare 1 rappresentante con diritto di voto ogni 600 (seicento) iscritti o frazione di 600 (seicento).

Sarà inoltre garantita la rappresentanza degli iscritti individuali in ragione di 1 (uno) a 50 (cinquanta) iscritti attraverso la costituzione di uno specifico collegio elettorale nazionale.

11.2 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria ed è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, da un membro dell'Assemblea eletto dai presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Ogni delegato può esprimere una sola delega per un rappresentante appartenente alla stessa Organizzazione, nel caso in cui sia previsto un solo delegato, sarà possibile trasferire la delega espressa ad un'altra Organizzazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dell'ANQUI è convocata dal Segretario Generale su proposta della Giunta Esecutiva ogni 3 anni e, comunque, in occasione della scadenza degli organismi associativi, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuna Organizzazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la adunanza, all'indirizzo risultante dal libro soci. L'Assemblea è altresì convocata, con le stesse modalità, ogni volta che il Presidente, o almeno cinque Consiglieri espressione di almeno due diverse Organizzazioni, ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando risultano rappresentati, direttamente o per delega, la maggioranza più uno degli aventi diritto;
 - in seconda convocazione, non nello stesso giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice sulle seguenti materie:
- determinazione degli indirizzi generali e programmatici dell'ANQUI;

- elezione del Collegio dei Probiviri;
- elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elezione del Consiglio Nazionale che resta in carica per il triennio.

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Nazionale Straordinaria dell'ANQUI è convocata dal Segretario Generale nei casi di particolare urgenza, su richiesta della Giunta Esecutiva o del Consiglio Nazionale. Può essere convocata dal Presidente dell'ANQUI se almeno 3 diverse Organizzazioni ne fanno richiesta scritta.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando risultano rappresentati direttamente o per delega almeno i due terzi degli aventi diritto;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza qualificata, pari a due terzi dei presenti e dei rappresentati per delega, sulle seguenti materie:

- modifiche allo Statuto;
- scioglimento del Consiglio Nazionale;
- scioglimento dell'ANQUI;
- argomenti proposti con la convocazione del Presidente;
- esonero del Presidente, del Segretario Generale, e/o di qualunque membro del Consiglio Nazionale e della Giunta

Esecutiva su proposta del Consiglio Nazionale e con parere favorevole del Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 12

CARICHE SOCIALI

Gli incarichi hanno durata triennale. È consentita la rieleggibilità, salvo per le cariche di Presidente e di Segretario Generale, per i quali il limite è di due mandati consecutivi. Gli incarichi devono essere ricoperti da Quadri iscritti alle Associazioni o Gruppi Aziendali aderenti all'ANQUI, anche se non più in forza alle aziende. Tutti gli incarichi previsti dallo Statuto sono volontari e la loro assunzione non attiva automaticamente nessun tipo di rapporto di lavoro con l'ANQUI.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO NAZIONALE

L'ANQUI è gestita da un Consiglio Nazionale presieduto dal Presidente dell'ANQUI. Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta dei soci ed è composto da un numero di membri variabile da 30 (trenta) a 50 (cinquanta). Un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale sarà adeguatamente ripartito tra i soci che non raggiungono i 300 (trecento) iscritti; per il triennio successivo il numero dei componenti il Consiglio verrà definito dalla Giunta Esecutiva uscente. Il Consiglio Nazionale è formalmente convocato dal Segretario Generale; esso si

riunisce secondo il calendario dei lavori fissato dal Consiglio stesso e comunque non meno di una volta all'anno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato, anche per fax, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante telegramma o telefax con preavviso di ventiquattro ore. In ogni caso per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri.

Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dai presenti.

Ogni Consigliere avrà diritto ad un voto mentre, in caso di parità, al Segretario Generale saranno assegnati due voti. I membri del Consiglio Nazionale possono essere rappresentati per delega da altro Consigliere appartenente alla stessa Organizzazione.

I membri possono esprimere una sola delega.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale che provvederà alla redazione del verbale stesso.

Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri necessari per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'ANQUI nei limiti degli indirizzi fissati dall'Assemblea Nazionale.

Allo stesso spetta, fra l'altro:

- eleggere, al suo interno, il Segretario Generale;

- eleggere, al suo interno, il Presidente;
- eleggere tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva su proposta del Segretario Generale;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale che ogni socio, sia Associazioni o Gruppi in ragione dei loro iscritti, sia per le adesioni individuali, dovranno versare alla "Tesoreria";
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- ove del caso, deliberare la percentuale della quota associativa da restituire ai soci;
- realizzare la linea espressa dall'Assemblea Nazionale;
- deliberare su eventuali forme di Associazione, di Federazione, di collaborazione con altre Organizzazioni/Associazioni che perseguono le stesse finalità;
- deliberare sulle proposte della Giunta Esecutiva, con il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, sull'espulsione di soci;
- deliberare l'approvazione e le eventuali modifiche al regolamento interno.

Le Organizzazioni aderenti hanno facoltà di sostituire i propri Consiglieri nel corso del triennio.

Il nuovo Consigliere resta in carica fino alla decadenza del Consiglio Nazionale. Ogni Organizzazione aderente che non ha propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale può fare partecipare un suo rappresentante alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva, di cui il Segretario Generale ed il Presidente sono componenti di diritto, può essere composta da 9 (nove) a 15 (quindici) membri. Su proposta del Segretario Generale la Giunta Esecutiva nomina tra i suoi membri:

- i due Vice Segretari;
- il Responsabile dell'Informazione e Stampa;
- il Tesoriere.

La Giunta Esecutiva rimane in carica per il triennio.

Al termine del mandato triennale la Giunta Esecutiva continua ad espletare la normale amministrazione fino ad avvenuta sostituzione.

La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. La riunione è valida se sono presenti almeno il 50% (cinquanta) più 1 (uno) dei componenti. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun membro avrà diritto ad un voto e, in caso di parità, al Segretario Generale saranno assegnati due voti.

La Giunta Esecutiva inoltre:

- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi sulla base di quanto presentato dal Tesoriere;
- definisce il n° dei componenti la Giunta Esecutiva per il triennio successivo;
- definisce il n° dei componenti il Consiglio Nazionale per il triennio successivo;
- articola gli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale e dal

Consiglio Nazionale promuovendo le idonee iniziative in merito;

- stabilisce la periodicità delle sue sedute ordinarie e fissa le modalità di convocazione di quelle straordinarie;
- delibera sull'accoglimento di nuovi soci, quali Associazioni o Gruppi Aziendali, territoriali, professionali;
- propone al Consiglio Nazionale l'eventuale espulsione di soci, sia Associazioni Aziendali che Gruppi Aziendali;
- provvede a diffondere ai soci le proposte di modifica dello Statuto;
- stabilisce i trattamenti dei componenti degli organi dell'ANQUI.

ARTICOLO 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti tutti nominati dall'Assemblea Nazionale

Ordinaria. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Probiviri nomina all'unanimità nel proprio ambito un Presidente. Il Collegio dei Probiviri garantisce la corretta osservanza dello Statuto, decide eventuali provvedimenti a carico dei soci dell'ANQUI, e su richieste provenienti dagli organismi associativi, effettua verifiche e comunica alla Giunta Esecutiva gli eventuali provvedimenti a carico dei soci. I Probiviri non possono ricoprire altri incarichi negli organismi dell'ANQUI.

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti tutti nominati dall'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina all'unanimità nel proprio ambito un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, ha il compito di controllo della gestione economica e patrimoniale dell'ANQUI nonché di verificare e controfirmare il bilancio consuntivo annuale, che sarà presentato dal Tesoriere all'interno della Giunta Esecutiva.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire altri incarichi negli organismi dell'ANQUI.

ARTICOLO 17

PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Nazionale e presiede con

diritto di voto l'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Nazionale. Il Presidente è garante del perseguimento delle finalità dell'ANQUI, partecipa ai lavori della Giunta Esecutiva con diritto di voto, e, parimenti al Segretario Generale, ha la rappresentanza legale dell'ANQUI di fronte ai terzi, curando in particolare le relazioni con le Confederazioni, Federazioni, Associazioni e soggetti istituzionali. Ha potere di firma per quanto attiene la gestione ordinaria dell'ANQUI.

ARTICOLO 18

SEGRETARIO
GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Nazionale ed ha la rappresentanza legale dell'ANQUI di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale a tutti gli effetti. Il Segretario Generale presiede i lavori della Giunta Esecutiva ed esercita i seguenti poteri:

- ha la funzione e la responsabilità diretta di attuare gli obiettivi fissati dagli organismi dell'ANQUI, avvalendosi della collaborazione dei due Vice Segretari;
- propone al Consiglio Nazionale le linee politiche e programmatiche utili al conseguimento delle finalità statutarie e ne attua le disposizioni;
- nomina, sentita la Giunta Esecutiva, i componenti dei Gruppi di lavoro, di studio, di ricerca, avvalendosi anche di strutture tecniche organizzative e di consulenza extra associative e ne coordina i lavori;
- delega, sentita la Giunta Esecutiva i rappresentanti dell'ANQUI negli organismi e istituzioni nazionali e dell'Unione Europea;
- coordina l'attività delle Commissioni di Lavoro preposte al funzionamento dell'ANQUI.

Inoltre, tenendo conto anche dell'importanza strategica delle singole aziende, il Segretario Generale ha la facoltà di proporre al Consiglio Nazionale una rosa di nomi per comporre la Giunta Esecutiva.

In caso di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Segretario appartenente all'Associazione Aziendale più rappresentativa.

ARTICOLO 19

RESPONSABILE
DELL'INFORMAZIONE
E DELLA STAMPA

Il Responsabile dell'Informazione e della Stampa viene nominato dalla Giunta Esecutiva, cura le comunicazioni all'interno dell'ANQUI ed i rapporti con gli organi di informazione esterni. Il Responsabile dell'Informazione e della Stampa dura in carica tre anni e può essere confermato.

ARTICOLO 20

TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dalla Giunta Esecutiva, dura in carica tre anni e può essere confermato. Il Tesoriere esercita i seguenti poteri:

- ha la firma depositata presso l'Istituto di Credito scelto dalla Giunta Esecutiva per espletare le operazioni finanziarie;
- firma disgiuntamente dal Segretario Generale dell'ANQUI gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- tiene, in tutte le sue fasi, la contabilità dell'ANQUI, in particolare il rendiconto finanziario consuntivo dell'anno e la previsione per l'esercizio successivo che, dopo approvazione della Giunta Esecutiva, devono essere presentati al Consiglio Nazionale per l'approvazione;
- è tenuto a presentare la documentazione gestionale ai membri della Giunta Esecutiva che ne facciano richiesta;
- garantisce la conservazione, per il periodo prescritto dalla legge, della copia dei rendiconti annuali. Inoltre è tenuto per almeno tre anni a rendere disponibili dette copie a chiunque, tra i soci iscritti, ne voglia prendere visione. Il Tesoriere non può ricoprire altri incarichi negli organismi dell'ANQUI.

ARTICOLO 21GESTIONE
AMMINISTRATIVA

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio la Giunta Esecutiva redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio successivo a quello in corso e li sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 30 del mese di settembre dell'anno successivo.

Le spese riguardanti il funzionamento degli organismi associativi, nonché quelle di carattere organizzativo (sedi, stampa, corrispondenza, lavori di segreteria e di commissioni, ecc.) sono gestite dalla "Tesoreria".

ARTICOLO 22

CONTRIBUTI

L'adesione all'ANQUI viene formalizzata dal pagamento della quota associativa

(annua) individuale nella misura che sarà deliberata dal Consiglio Nazionale. Le quote associative formano parte del Patrimonio dell'ANQUI, servono alla copertura del bilancio e garantiscono l'autonomia finanziaria dell'ANQUI.

La quota associativa per i Quadri in quiescenza viene fissata nella misura del 50% (cinquanta per cento) di quella dei Quadri in servizio.

Le quote associative danno diritto a ricevere gratuitamente il giornale organo dell'ANQUI, del quale l'ANQUI è editore e proprietario, e documentazione informativa, inoltre i soci hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi predisposti all'Organizzazione con modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 23MODIFICHE
ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto alla Giunta Esecutiva dai soci rappresentanti di almeno 3 Associazioni Aziendali o Gruppi Aziendali; le proposte di modifica saranno discusse e votate nello svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che verrà all'uopo convocata.

ARTICOLO 24REGOLAMENTO
INTERNO

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di adottare un regolamento interno. Il regolamento interno dovrà essere allegato al presente Statuto. Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento al regolamento interno, ove esistente, o, in difetto, alle leggi vigenti.

ARTICOLO 25SCIoglimento
DELL'ANQUI

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria. La delibera è valida se presa con l'intervento di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Nel caso di scioglimento dell'ANQUI, l'Assemblea Nazionale Straordinaria provvede alla nomina dei liquidatori ed alla destinazione del Patrimonio.

STATUTO ANNOQUI

Prima stesura dello Statuto 16 febbraio 1985

Successive modifiche:

16 luglio 1996

17 aprile 1999

20 aprile 2002

4 ottobre 2008

Le ultime modifiche sono state registrate il 29 ottobre 2008